

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).

Audizione di rappresentanti di SNAM 125

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico . 126

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. C. 3821 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*) 126

ALLEGATO 1 (*Relazione approvata*) 132

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. C. 3651 Venitelli (Parere alla XI Commissione) (*Esame e rinvio*) 128

INTERROGAZIONI:

5-07612 Giulietti: Mantenimento in funzione della centrale di Pietrafitta 130

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 133

5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza . 130

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 134

5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini 130

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 136

5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries 131

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 137

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 giugno 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure

volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 26 final) (COM(2016) 52 final e allegati).

Audizione di rappresentanti di SNAM.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.35.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 12.15

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova

La seduta comincia alle 12.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.

C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 maggio 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Ricorda che nella precedente seduta il deputato Crippa ha posto una serie di questioni specifiche relative all'articolo 33 del provvedimento in esame e alla disciplina degli *interconnector*. Invita quindi la viceministra Bellanova a intervenire.

La viceministra Teresa BELLANOVA, per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico relativamente alla procedura di infrazione n. 2014/2286 « Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia » di cui all'articolo 33 del disegno di legge in esame ricorda, in via preliminare, che la maggior parte dei rilievi sollevati dalla Commissione europea, nella relativa lettera di costituzione in mora,

sono stati sanati nell'ambito della legge europea 2014, all'articolo 26. Sottolinea che, a seguito di più recenti colloqui con i servizi della Commissione europea, avvenuti in seguito all'approvazione delle norme volte a sanare il non corretto recepimento, è emersa l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa nazionale vigente, al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione. Pertanto con riguardo a:

Con riferimento all'articolo 33 comma 1, lettera *a*) concernente la delimitazione di competenze tra l'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico) e il Ministero dello sviluppo economico, specificatamente al punto 3.2 della lettera di costituzione in mora, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 93/2011 sottraesse alla competenza esclusiva dell'autorità nazionale di regolamentazione i poteri relativi alla definizione di termini e condizioni per l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere. Rileva che la disposizione è stata riformulata dall'articolo 26, comma 1, lettera *d*) della legge europea 2014, limitando le competenze del Ministero dello sviluppo economico all'adozione di indirizzi necessari ad assicurare il rispetto di impegni sull'utilizzo della capacità di transito dell'energia elettrica, derivanti da atti e da accordi internazionali nonché da progetti comuni definiti con altri Stati. Pertanto, l'ulteriore modifica alla norma richiamata, proposta con il comma 1 lettera *a*) dell'articolo 33 del disegno di legge in esame, si limita esclusivamente a chiarire che gli atti e gli accordi internazionali oggetto della norma riguardano l'Italia ed altri Stati non appartenenti all'Unione Europea.

Con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera *b*), come specificato al punto 1 della lettera di costituzione in mora (Limitazione del numero di gestori dei sistemi di trasmissione e norme sugli interconnettori – violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2009/72/CE), la Commissione ha ritenuto che il legislatore italiano impedisca ad un soggetto che realizza una linea di interconnessione con

Paesi membri di poter operare in qualità di gestore. La riformulazione della norma proposta nella legge europea 2014 non è stata considerata sufficiente a superare tutte le obiezioni della Commissione. In particolare la Commissione ha rilevato che tale formulazione avrebbe consentito la gestione dell'interconnessione, da parte di un soggetto diverso dal gestore di rete, solo per la durata del periodo di esenzione dalla disciplina di accesso di terzi, eventualmente riconosciuta dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 714/2009. La nuova formulazione proposta, che la Commissione ha approvato durante i colloqui informali, elimina la suddetta condizione rinviando la verifica dei requisiti alla certificazione da parte dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico). Per questo motivo il Governo ritiene necessario l'inserimento nella legge Europea 2015-2016 della norma proposta. Il comma specifico prevede la possibilità per i soggetti che realizzano linee di interconnessione con i Paesi membri di essere designati quali gestori della linea stessa, anche dopo il periodo di esenzione, a seguito della certificazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Con riferimento all'articolo 33, comma 1, lettera c), rileva che al punto 3.3.b della lettera di costituzione in mora (Poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione in merito all'irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 714/2009 e dal regolamento (CE) n. 715/2009), la Commissione europea ha contestato all'Italia il mancato conferimento all'autorità nazionale di regolazione del potere di comminare sanzioni per violazioni dell'articolo 20 e degli allegati del regolamento (CE) n. 714/2009 e degli articoli 13, 20 e 21 e degli allegati del regolamento (CE) n. 715/2009, poiché l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 non citava espressamente tali disposizioni. Il Governo, nella lettera di risposta alla messa in mora, ha chiarito che il più generale potere sanzionatorio attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dalla legge

n. 481/1995 assicurava l'applicazione di sanzioni anche a violazioni di quegli specifici articoli dei regolamenti europei, poiché al fine di assicurare l'applicazione degli obblighi ivi previsti, l'Autorità adotta provvedimenti propri, le cui violazioni sono sempre sanzionabili a norma dell'articolo 2, comma 20, lett. c) della legge n. 481/1995. Aggiunge che tale circostanza è confermata dal fatto che l'Autorità ha già adottato provvedimenti in tal senso, che sono stati anche esibiti alla Commissione in sede di risposta. Tuttavia, nei successivi colloqui informali i servizi della Commissione hanno ritenuto insufficienti le argomentazioni presentate dal Ministero, in quanto l'assetto delle norme interne non garantisce l'applicabilità delle sanzioni al caso di violazione di regolamenti delegati o atti di implementazione di diritto UE, che non siano a loro volta oggetto di deliberazioni dell'Autorità di regolamentazione. Sebbene questa circostanza non si sia mai verificata, né la si ritiene verosimile, il Governo ritiene opportuno apportare comunque al decreto legislativo n. 93/2011 le modifiche che la Commissione europea suggerisce, al fine di facilitare la più rapida chiusura della procedura di infrazione. Chiarisce infine che le modifiche al decreto legislativo n. 93/2011, non comporta nessuna ulteriore regolamentazione, né in atti di attuazione del disegno di legge sulla concorrenza né rinvia ad ulteriori provvedimenti.

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il Governo per la presenza e per aver fornito ulteriori chiarimenti sui rilievi sollevati dalla Commissione europea in ordine al non corretto recepimento della direttiva sul cosiddetto « terzo pacchetto energia ». Ribadisce, peraltro, alcune perplessità circa la possibilità che le modifiche previste all'articolo 37 del decreto legislativo n. 93 del 2011 nell'attuale disegno di legge europea 2015-2016 possano effettivamente superare i rilievi della Commissione in merito situazione di monopolio presente in Italia sulla gestione dei sistemi di interconnessione. Aggiunge che le modifiche

proposte all'articolo 33 del disegno di legge europea in esame riguardano solamente l'articolo 37 e non anche l'articolo 36 del decreto legislativo n. 93 del 2011, in cui si prevede, di fatto, l'attribuzione a Terna del ruolo di gestore unico della rete di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica.

Rileva infine che gli approfondimenti forniti dal Governo nella seduta odierna non fanno alcun riferimento alla possibilità di coordinare le previste modifiche al terzo pacchetto energia con l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009, che ha introdotto la disciplina relativa agli *interconnector* e, in particolare con il comma 3 del medesimo articolo in cui si prevede la stipula di un contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector*, sia subordinata al rilascio di apposita esenzione, per una durata fino a venti anni, dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture rendono disponibile.

La viceministra Teresa BELLANOVA osserva che i chiarimenti forniti riguardano essenzialmente i rilievi sollevati dalla Commissione europea nella procedura di infrazione sul recepimento del terzo pacchetto energia, sui quali ritiene di aver dato una risposta esaustiva. Altri aspetti specifici della normativa potranno essere esaminati in altra sede.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che la Viceministra abbia fornito gli approfondimenti richiesti e che in questa sede non possa svolgersi un'ulteriore interlocazione individuale con il Governo.

Ludovico VICO (PD) evidenzia come, a suo giudizio, le criticità sollevate in ordine all'impatto sulla normativa nazionale di alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge europea 2015-2016 potrebbero essere più opportunamente discusse nell'ambito di un atto di sindacato ispettivo.

Davide CRIPPA (M5S), nel sottolineare che, riguardo alle disposizioni dell'articolo

33 del provvedimento in esame, si pone un problema di adeguamento della preesistente normativa nazionale sugli *interconnector*, ricorda come la questione sia stata sollevata nel suo intervento della precedente seduta. Si limita, quindi, in questa sede a prendere atto della risposta del Governo. Nel ricordare al collega Vico che lo strumento del sindacato ispettivo si rivela utile in caso di normativa già vigente, mentre qui si sta discutendo di un disegno di legge ancora all'esame del Parlamento, preannuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di relazione dal relatore. Ribadisce come, a suo giudizio, occorrerebbe un lavoro di maggiore approfondimento delle disposizioni in esame volte ad armonizzare il quadro completo della normativa italiana sugli *interconnector*.

Marco DONATI (PD), *relatore*, nel ringraziare il Governo per i puntuali chiarimenti forniti sulla chiusura della procedura di infrazione relativa al terzo pacchetto energia, formula una proposta di relazione favorevole alla XIV Commissione sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

C. 3651 Venittelli.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MARTELLA, *relatore*, illustra la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, e reca modifiche alla legge n. 228 del 2012 in materia di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.

Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, osservo che la novella in esame è volta all'applicazione degli interessi semplici, in luogo di quelli composti, previsti dall'articolo 1, comma 354, della medesima legge n. 228 del 2012 in applicazione dell'articolo 11, comma 2, del regolamento CE 794/2004.

Il provvedimento intende dare soluzione ad una vicenda che si trascina ormai da anni e che prende le mosse dal decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995 che, all'articolo 5-*bis*, prevede il riconoscimento alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e Chioggia del diritto a fruire, per il periodo 1995-1997, di sgravi contributivi, totali o parziali, sulla base dei criteri disposti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1994, riguardante il regime degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge, che fa riferimento ai dati forniti dall'INPS, nel periodo 1995-1997, sono stati concessi sgravi contributivi parziali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale, per un ammontare medio annuo di 37,7 milioni di euro a 1.645 imprese e sgravi contributivi totali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, pari a 292.831 euro annui a 165 imprese. La Commissione europea, tuttavia, con la decisione 2000/394/CE ha ritenuto che tali misure costituissero aiuti di

Stato incompatibili con il mercato comune e ne ha imposto all'Italia il recupero presso i beneficiari.

La decisione della Commissione 2000/394/CE è stata oggetto di numerosi ricorsi, respinti dal Tribunale europeo, le cui sentenze sono state impugnate presso la Corte di giustizia europea, con il medesimo esito negativo. Contemporaneamente, le misure poste in essere dall'amministrazione italiana per il recupero, in ottemperanza della decisione della Commissione, hanno dato luogo ad un ampio contenzioso giudiziario, con l'adozione di misure cautelari di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di recupero. A fronte di questa situazione, la Commissione europea nel 2009 ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia per non avere adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. La Corte di giustizia europea, in esito a tale ricorso, con sentenza del 6 ottobre 2011, ha riconosciuto l'Italia inadempiente rispetto all'obbligo di recuperare i benefici, affermando la necessità che le autorità nazionali accertassero, caso per caso, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dell'Unione europea. In esecuzione di questa sentenza, l'Italia ha introdotto, con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), una nuova disciplina per il recupero degli aiuti che attribuisce all'INPS sia i compiti istruttori, volti ad individuare le imprese beneficiarie di aiuti illegali, sia i compiti di notifica dei provvedimenti motivati con avviso di addebito e con intimazione di pagamento. A tale ultimo proposito, la norma stabilisce che oggetto di restituzione sono sia i contributi non versati per effetto del provvedimento agevolativo, sia gli interessi, calcolati su base composta, come stabilito dalle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui l'impresa aveva fruito dell'agevolazione e fino alla data del recupero effettivo.

Per completezza di informazione ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento in sede consultiva presso la V

Commissione Bilancio, il Viceministro Enrico Morando ha fatto presente che su un testo sostanzialmente coincidente con quello in esame è già stata redatta una relazione tecnica positivamente verificata. Il Viceministro ha evidenziato una differenza, sia pure marginale, nella formulazione tra il testo bollinato e quello in titolo, consistente nel fatto che quest'ultimo prevede che il calcolo degli interessi semplici abbia luogo secondo una cadenza annuale, e non periodicamente, come espressamente stabilito dal precedente testo oggetto di bollinatura. Tanto premesso, ha quindi suggerito che potrebbe eventualmente valutarsi l'opportunità di ripristinare, attraverso una specifica condizione da apporre nel parere che la Commissione Bilancio è chiamata ad esprimere, il testo già verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI

Martedì 7 giugno 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 12.35.

5-07612 Giulietti: Mantenimento in funzione della centrale di Pietrafitta.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Auspica quindi che il sito di Pietrafitta possa essere interessato dai nuovi progetti di riconversione in impianti di generazione

con diversa tecnologia o da progetti di trasformazione funzionale che ne consentano la permanenza in attività sul territorio umbro.

5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Auspica che il Paese ottenga un successo nel confronto in sede europea, soprattutto in considerazione del fatto che le imprese che si sono fatte carico dei processi di innovazione per l'autoproduzione efficiente hanno bisogno di una stabilità dell'incentivazione. Apprezza particolarmente la premessa della risposta che conferma l'importanza di una profonda innovazione del sistema energetico al fine di sostenere l'industria.

5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Davide CRIPPA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che giunge tardiva e soprattutto non contempla gli ulteriori quesiti posti nella sua più recente interrogazione n. 5-08630 sul medesimo oggetto presentata lo scorso 10 maggio. Lamenta che su 48 lavoratori in esubero solo 27 rimangono in azienda, si tratta di personale mediamente molto giovane al di sotto dei 40 anni. Lamenta che la risposta è vaga e che non pone la dovuta attenzione al settore e che

5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giampiero GIULIETTI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta che

chiarisce tutti i passaggi della complessa vicenda richiamata nel suo atto ispettivo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione,

esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il disegno di legge recante: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016 (C. 3821 Governo, approvato dal Senato);

ricordato che l'articolo 26 della legge europea 2014 (legge n. 115/2015) ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 di recepimento del « terzo pacchetto energia » che hanno risposto alla maggior parte dei rilievi sollevati dalla Commissione europea nella pro-

ceduta di infrazione n. 2014/2286 e prioritariamente volte a rafforzare i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) e la sua indipendenza dal Ministero dello sviluppo economico;

osservato che l'articolo 33 della legge europea 2015-2016, a seguito di successive osservazioni della Commissione europea, apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 93/2011 al fine di assicurare la definitiva chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2286,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

5-07612 Giulietti: Mantenimento in funzione della centrale di Pietrafitta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La centrale termoelettrica di Pietrafitta è costituita da 2 gruppi turbogas a ciclo aperto (denominati PF3 e PF4) da 88 MWe (megawatt elettrico) entrambi, alimentati a gasolio, costruiti ed entrati in funzione tra il 1978 e il 1980, e da 1 gruppo turbogas in ciclo combinato (denominato PF5) da 365 MWe, alimentato a gas naturale ed entrato in esercizio nel 2003.

La società Enel (così come altre Società di produzione di energia elettrica) sta procedendo alla chiusura di alcuni impianti termoelettrici non più competitivi, o sovra dimensionati, considerato l'andamento e le previsioni dei consumi e la crescente quota di energia prodotta con fonti rinnovabili.

Nel caso della centrale di Pietrafitta, in data 24 dicembre 2003, la società ENEL, ha chiesto l'autorizzazione a mettere definitivamente fuori servizio i gruppi più vecchi PF3 e PF4.

Acquisita la valutazione del Gestore di rete, il Ministero dello sviluppo economico, in data 10 marzo 2014, ha rilasciato il nulla osta alla messa fuori servizio definitiva dei due gruppi, demandando modalità e termini alle successive valutazioni del Ministero dell'Ambiente, fermo restando l'avvio immediato dei primi interventi di messa in sicurezza dell'impianto.

Per questo sito e più in generale per tutti quelli interessati da chiusure, Enel ha avviato il « *progetto FUTUR-E* » che, mediante il coinvolgimento delle comunità e degli stakeholders, intende intraprendere un'analisi dei territori per potenziali nuove destinazioni degli impianti e nuovi progetti di riconversione in impianti di

generazione con diversa tecnologia, progetti di trasformazione funzionale all'avvio di nuove attività non energetiche, nonché progetti di valorizzazione dei siti per utilizzi diversi. Al riguardo, segnalo che informazioni più dettagliate sul progetto sono disponibili sul sito web dedicato, dal quale emerge che sono stati già avviati i primi concorsi di idee.

Con riferimento alla centrale di Pietrafitta, dunque, si è avviato un processo di possibile diversificazione del sito già occupato dai due gruppi PF3 e PF4, ossia le sezioni del vecchio impianto turbogas ormai dimesso, su cui risultano anche effettuati incontri in sede locale in cui Enel ha confermato l'impegno a mantenere il sito produttivo di Pietrafitta e la propria presenza in Umbria.

Per quanto riguarda invece il gruppo a ciclo combinato lo stesso continuerebbe ad essere funzionante.

Infine, per quanto attiene al *capacity market* citato dall'Onorevole Interrogante, si tratta di un sistema di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica, volto a garantire l'adeguatezza della capacità di generazione complessiva nel lungo periodo. Sul tema, è in atto un confronto con la Commissione europea, chiamata a valutare la conformità della misura stessa alla normativa sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.

L'effettiva entrata in funzione della misura e le relative modalità di applicazione sono quindi subordinate all'esito positivo della procedura di notifica presso la Commissione europea.

ALLEGATO 3

5-08287 Scuvera: Sviluppo dei sistemi di distribuzione chiusi e dei sistemi efficienti di utenza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Occorre in via preliminare evidenziare, riguardo alle preoccupazioni manifestate dall'On. interrogante, che il Governo intende dare continuità alle politiche di sostegno alle rinnovabili e alla generazione distribuita, al fine di superare gli obiettivi 2020 e contribuire agli obiettivi 2030, confermando l'importanza di una profonda innovazione nel sistema energetico, in cui l'Italia può peraltro esprimere posizioni di eccellenza industriale e tecnologica.

Riguardo agli obblighi comunitari di utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante, preme evidenziare che i predetti obblighi comunitari possono (e devono, nel caso in cui si tratti di edifici destinati ad abitazioni civili) essere rispettati indipendentemente dalla realizzazione di sistemi di distribuzione chiusi. Ciò in considerazione del fatto che tali obblighi si applicano a prescindere dalla destinazione dell'edificio nonché a prescindere dalle modalità commerciali di gestione ed incentivazione dell'energia.

Tra gli strumenti di sostegno alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica, certamente vi sono anche le attuali esenzioni dal pagamento degli oneri di sistema, che l'Italia ha previsto per i sistemi di distribuzione chiusi e per i SEU – sistemi efficienti di utenza – e che oggi le nuove Linee guida UE sugli Aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente (in vigore dal 1° luglio 2014) intendono armonizzare.

A tal proposito, in una precedente risposta ad altra interrogazione parlamentare, citata dall'on. Scuvera, si faceva pre-

sente che, dal confronto in atto con la Commissione europea, era emersa l'esigenza di adeguare alcune regole dell'ordinamento nazionale e, in particolare, delle norme vigenti in materia di allocazione degli oneri di sistema e delle relative agevolazioni.

Non è un processo che interessi solo l'Italia, tanto è vero che ciascun Paese membro è stato chiamato a presentare un proprio piano di adeguamento, e non è un confronto ancora concluso. A questo, seguirà la redazione definitiva del predetto piano di adeguamento.

Tuttavia, l'adeguamento delle regole non significa che vi sia «*l'intenzione di privare gli impianti di generazione distribuita di ogni beneficio tecnico ed economico*». Il Ministero dello sviluppo economico ha infatti ben presente l'importanza delle esenzioni dal pagamento degli oneri per l'autoproduzione efficiente, diffusa in molti settori produttivi, e per la generazione rinnovabile distribuita; per questo sta sostenendo in Europa, insieme ad altri Paesi come la Germania, le ragioni di un'attuazione delle nuove Linee Guida che salvaguardi questi obiettivi di politica energetica. In questa posizione, si sta anche tenendo conto dell'orientamento parlamentare favorevole a queste configurazioni energetiche, come indicato dalla recente modifica introdotta all'articolo 12 della L. 28 dicembre 2015, n. 221 (recante *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*), che ha eliminato la soglia dei 20 MWe di potenza prevista nella originaria

definizione di « sistema efficiente di utenza » e ha ampliato la definizione di cliente finale che ora ricomprende le unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Un primo passaggio di adeguamento alle Linee Guida è stato compiuto con il DL Milleproroghe, che, con riferimento alle utenze non residenziali, ha previsto l'introduzione da parte dell'Autorità di una tariffa con una struttura simile a quella vigente per il pagamento degli oneri di rete, superando così l'attuale struttura degressiva con scaglioni di consumo. Su questo, l'Autorità ha appena avviato una

consultazione pubblica sugli orientamenti di riforma contenuti nel documento di consultazione del 24 maggio 2016.

Anche in conseguenza di tale rilevante modifica tariffaria, il Governo è impegnato in un'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata a salvaguardare il sostegno per l'autoproduzione efficiente, in tutte le forme consentite dalle regole europee, in modo tale da garantire una risposta positiva sia per i sistemi già esistenti sia per i nuovi investimenti in autoproduzione.

Il Governo si impegna a tenere aggiornato il Parlamento sull'evoluzione del confronto in atto con la Commissione europea.

ALLEGATO 4

5-08386 Crippa: Prospettive produttive e occupazionali del gruppo Tamini.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente evidenzio che la Tamini Trasformatori S.r.l. è la società holding dell'omonimo Gruppo (di seguito « Gruppo Tamini »), che si occupa di produzione e commercializzazione di trasformatori elettrici industriali e di potenza nonché di reattori.

Nel 2014 la Società Terna Plus S.r.l., deputata nell'ambito del Gruppo Terna allo sviluppo di iniziative in settori non tradizionali e/o regolamentati, ha sottoscritto con i soci della Società Tamini Trasformatori S.r.l. un contratto per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di quest'ultima.

Di tale acquisizione il Ministero dello sviluppo economico ha ricevuto comunicazione il 31 marzo 2014.

Al riguardo, occorre rilevare che l'acquisizione, non riguarda l'attività di gestione della rete elettrica, oggetto della concessione attribuita dal MiSE a Terna, ma un'attività a questa connessa e compatibile con il ruolo di gestore della rete pubblica.

Il gruppo Tamini svolge le propria attività su diversi stabilimenti, tra i quali vi è quello di Novara (ex Verbanò Trasformatori S.r.l.), dove sono svolte le attività di progettazione e assemblaggio di medi trasformatori e di avvolgeria.

Per quanto riguarda i quesiti posti dell'Onorevole Interrogante, comunico quanto segue.

In merito agli orientamenti di competenza sulla società Terna, faccio presente che – ancorché vi sia una partecipazione azionaria riconducibile al Ministero dell'economia e delle Finanze – trattandosi di

una società quotata in borsa, da parte di questo come di altri dicasteri, non vi può essere alcun tipo di intervento che possa interferire con il mercato e con le scelte di cui la società risponde agli azionisti.

Con riferimento alla crisi che interessa il gruppo Tamini, il Ministero dello Sviluppo economico assicura il massimo impegno sulla tutela dello sviluppo industriale dei siti e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali. Al riguardo, tramite l'attività della propria Struttura per le Crisi d'Impresa, lo scorso 12 maggio 2016 si è tenuto un incontro con le parti sociali per verificare quali soluzioni potessero essere individuate per salvaguardare gli interessi dei lavoratori alla luce delle esigenze di ristrutturazione.

Tale incontro, alla presenza, oltre che dei rappresentanti del MiSE, anche di rappresentanti dell'azienda e delle associazioni sindacali territoriali di categoria (Fim-Fiom-Uilm) e delle RSU, si è concluso positivamente tramite un accordo tra azienda e sindacati che prevede la completa gestione dei problemi occupazionali evidenziati all'inizio della vertenza, con la ricollocazione di parte del personale in esubero sugli altri stabilimenti.

In particolare, su un totale di 48 lavoratori in esubero, 27 resteranno in azienda, mentre per i restanti è prevista una mobilità volontaria.

Da ultimo, l'Azienda provvederà a fornire al MiSE in tempi brevi indicazioni sul Piano industriale relativo al Gruppo, già presentato alle OOSS in sede territoriale, come stabilito nell'ultimo incontro presso il Ministero dello sviluppo economico.

ALLEGATO 5

5-08672 Giulietti: Prospettive produttive e occupazionali dell'azienda JP Industries.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come noto, il contenzioso in corso sulla vicenda ha visto da ultimo – con la sentenza di Cassazione n. 23894 depositata il 24 novembre 2015 – la conferma della legittimità della vendita del ramo d'azienda facente capo ad Antonio Merloni, comprensivo degli stabilimenti marchigiani di Maragone e Santa Maria in Fabriano e umbro di Gaifana, operata dalla gestione commissariale alla fine del 2011, con effetto dal 1° gennaio 2012. Nelle more della citata sentenza, l'imprenditore ha proseguito la gestione di impresa in conformità all'impegno assunto contrattualmente, di proseguimento delle attività imprenditoriali per quattro anni.

Il Ministero dello Sviluppo Economico continua, tuttavia, a seguire la vicenda con la massima attenzione, anche attraverso l'istituzione di un tavolo dedicato alla questione.

Nell'ultima riunione che si è tenuta il 10 maggio scorso, alla presenza di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, si sono incontrati i Commissari Straordinari dell'Antonio Merloni S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e i rappresentanti di Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Banca delle Marche. Risultavano assenti, invece, Veneto Banca e Ubi Banca.

Dopo una approfondita analisi della situazione è emerso che, mentre Intesa Sanpaolo e Unicredit, così come Ubi Banca, hanno deliberato per la sottoscrizione dell'atto di transazione, riservandosi di definire il testo finale dello stesso, Monte dei Paschi di Siena e Banca delle

Marche prevedevano di arrivare a tale delibera non prima della metà del mese di giugno.

Veneto Banca invece, ha specificato di aver deliberato rispetto alle questioni di massima e ha subordinato la validità di tale deliberazione alla ricezione di ulteriori specifiche da parte dei Commissari Straordinari.

I rappresentanti di Intesa Sanpaolo hanno tenuto, comunque a chiarire che, in generale, la validità delle delibere è subordinata alla sottoscrizione dell'atto di transazione anche da parte degli acquirenti dei complessi aziendali ex Merloni.

A tal proposito, i Commissari Straordinari hanno evidenziato che la sottoscrizione da parte degli acquirenti della citata transazione rappresenta una mera presa d'atto del processo di estinzione del giudizio, senza con ciò poter condizionare i contenuti dell'accordo transattivo da porsi in essere tra le Banche e la Procedura.

I Commissari Straordinari hanno altresì chiarito l'importanza di arrivare a sottoscrivere tale atto di transazione il prima possibile ma soprattutto prima della data ultima prevista per la riassunzione della causa, salvo la richiesta e la conseguente decisione di rimessione in termini da parte del giudice competente.

Il rappresentante dell'Unità Gestione Vertenze Imprese in Crisi del Ministero dello Sviluppo Economico, ha espresso l'assoluta necessità di:

- 1) accelerare i tempi di delibera;

2) definire il testo conclusivo dell'atto di transazione nel più breve tempo possibile;

3) sollecitare l'adesione di J.P. Industries all'atto di transazione di cui al punto precedente;

4) iniziare il confronto tra ceto creditizio e J.P. Industries rispetto ai finanziamenti a sostegno del piano industriale.

A fronte delle richieste del Ministero dello Sviluppo Economico, i rappresentanti degli Istituti di Credito si sono impegnati a perseguire con decisione i propri obblighi, in particolare, i rappresentanti di Monte dei Paschi di Siena e di Banca delle Marche si sono detti anche disponibili a portare avanti una rapida interlocuzione con i rispettivi Amministratori Delegati, al fine di accelerare il processo di delibera.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, invece, si è impegnato a favorire il confronto con J.P. Industries, allo scopo di raggiungere in tempi molto brevi gli obiettivi già citati, ossia l'adesione di J.P. Industries all'atto di transazione e al confronto con il ceto creditizio.

Il Mise, da quanto detto, si sta impegnando al fine di raggiungere nel minor tempo possibile consentito la risoluzione della problematica Merloni.

A tal proposito voglio anche ricordare che, con circolare direttoriale 22 marzo 2016, (n. 26398), è stato attivato un intervento di « aiuto » ai sensi della legge n. 181 del 1989. Con tale misura, in sintesi, si vuole promuovere la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni dell'area coinvolta dalla crisi del gruppo Antonio Merloni, finalizzate al rafforzamento e alla riqualificazione del tessuto produttivo locale, anche tramite l'attrazione di nuovi investimenti, nonché alla ricollocazione dei lavoratori della società Antonio Merloni in Amministrazione Straordinaria.

Le risorse finanziarie disponibili ai fini della concessione delle agevolazioni ammontano a 26 milioni di euro, a valere sulle risorse della già citata legge 181. I termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni sono ancora aperti fino al 30 giugno 2016 e le stesse possono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, quale soggetto gestore.